

Prot. 1061

Class. 1711

Roma, 06 novembre 2025

Spett.le  
Commissione Programmazione economica, Bilancio  
del Senato della Repubblica  
[commissione5@senato.it](mailto:commissione5@senato.it)

**Oggetto: osservazioni della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) al Disegno di Legge di Bilancio 2026 – AS 1689 – e conseguente proposta emendativa inerente all’istituzione di una indennità unitaria di specificità infermieristica e ostetrica mirante al superamento della disparità tra i due profili.**

Illustrissimi Senatori,

in qualità di Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), desidero sottoporre alla Vostra qualificata attenzione le seguenti considerazioni sul DDL di Bilancio 2026, **miranti ad evidenziare le criticità e contraddizioni derivanti dal mantenimento dell’assetto normativo delle indennità sanitarie, a suo tempo introdotto con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178** (art. 1, comma 409 e 414) e riconfermato nell’attuale Disegno di legge AS 1689, con specifico riferimento al **profilo sanitario ostetrico.**

L’attuale disciplina delle indennità di specificità infermieristica e di tutela del malato e promozione della salute, introdotta dai commi 409<sup>1</sup>, e 414<sup>2</sup>, dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, come più volte evidenziato dalla scrivente Federazione in ogni sede, **ha determinato una ingiustificata disparità di trattamento tra le professioni sanitarie dell’area infermieristica e quella ostetrica**, trattandosi di professioni entrambe disciplinate nell’art. 1 della Legge 10 agosto 2000, n. 251, **come profili professionali autonomi, ma con competenze, responsabilità e funzioni paritetiche nell’ambito dell’assistenza alla persona, alla salute riproduttiva, alla nascita e alla tutela della donna e del neonato.**

Come risulta chiaramente dal testo delle due norme sopra menzionate, la prima indennità è riconosciuta esclusivamente “*agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale*”, mentre la seconda alla restante e vasta platea composta da professionisti sanitari ex Lege 251/2000 e da operatori di interesse sanitario, comprendente i “*dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario*

---

<sup>1</sup> Art. 1, comma 409: “**Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri** dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 335 milioni di euro, **un’indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale** con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale”.

<sup>2</sup> Art. 1, comma 414: “**Al fine di valorizzare l’apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute**, ai dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e **di ostetrica**, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari è riconosciuta, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro, **un’indennità di tutela del malato e per la promozione della salute**, da riconoscere con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale”.

Prot. 1061 Class. 1711

Roma, 06 novembre 2025

*nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari”.*

Fin dalla loro introduzione, le due indennità hanno ricevuto un diverso trattamento economico, venendo attribuita all'indennità infermieristica maggiori risorse e pertanto, un valore economico superiore rispetto all'indennità di tutela del malato. Tale differenziazione sia a livello normativo che a livello economico è stata mantenuta dalle successive Leggi di Bilancio emanate in relazione agli anni finanziari successivi, fino ad oggi.

In attuazione della Legge 178/2020, l'art. 104 del CCNL del Personale del Comparto Sanità per il triennio 2019-2021 aveva previsto al Capo III (Sistema indennitario), la c.d. **Indennità di specificità infermieristica**, da erogarsi *“al personale infermieristico, dipendenti delle Aziende ed Enti, a decorrere dall'1.1.2021 (omissis)...per 12 mensilità quale parte del trattamento economico fondamentale, negli importi mensili di cui all'allegata Tabella H”* prevedendo un'indennità lorda pari ad € 72,79 all'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, € 66,97 all'Area degli Assistenti ed € 62,81 all'Area degli Operatori.

Il successivo Art. 105 del previgente CCNL del Personale del Comparto prevedeva invece la c.d. **“Indennità tutela del malato e promozione della salute”** attribuendola *“al personale appartenente alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio sanitari, dipendenti delle Aziende ed Enti, a decorrere dall'1.1.2021 per 12 mensilità quale parte del trattamento economico fondamentale, negli importi mensili di cui all'allegata Tabella I”*; tabella che prevedeva un'indennità lorda pari ad € 41,10 all'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, € 37,81 all'Area degli Assistenti ed € 35,46 all'Area degli Operatori.

**Si è, dunque, in tal modo, concretizzata, una sostanziale differenza di trattamento economico fra infermieri, da un lato, e tutte le altre professioni sanitarie, tra cui quella ostetrica, dall'altro, che non trovava (e non trova) una ragionevole e razionale giustificazione né nella legge che ha istituito le due differenti indennità, né nelle disposizioni successive (contrattuali e legislative) che l'hanno reiterate.**

Come emerge chiaramente dalla Legge 10 agosto 2000, n. 251 recante *“Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”* le professioni sanitarie sono diversificate esclusivamente in base all'Area entro cui esercitano competenza, autonomia e responsabilità in base (art. 1, comma 2, Legge 26 febbraio 1999, n. 42) ai rispettivi decreti istitutivi, all'Ordinamento didattico Universitario e di formazione post-base ed ai propri Codici Deontologici: area delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica (art. 1), area delle Professioni riabilitative (art. 2), area delle Professioni Tecnico-sanitarie (art. 3), area delle Professioni tecniche della prevenzione.

Fino alla Legge di Bilancio 178/2020 non esisteva, dunque, nell'ordinamento giuridico delle Professioni sanitarie alcuna differenziazione gerarchica o per importanza, nella chiara visione e consapevolezza che ciascuna di esse, in forza delle specificità proprie, contribuisce in modo indispensabile all'erogazione dei servizi sanitari.

Al fine di evidenziare la irragionevolezza della previsione di una indennità autonoma e più corposa per gli infermieri ed infermieri pediatrici rispetto, in particolare, a quella per le ostetriche/i si evidenzia che tali profili sono associati nell'Area di cui all'art. 1 della Legge 251/2000 ed accomunati all'Ostetrica dallo svolgimento ***“con autonomia professionale di attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva”***.

Le espressioni normative contenute nell'art. 1, commi 409 e 414, reiterate negli artt. 104 e 105 del CCNL Personale del Comparto non sono in grado di reggere e sostenere una differenziazione “gerarchica”, che invece tale assetto normativo lascerebbe affermare, fra profili infermieristici e quelli ostetrici, in quanto

Prot. 1061 Class. 1711

Roma, 06 novembre 2025

tutti univocamente istituiti ed impiegati per la tutela della salute individuale e collettiva, declinata nel rispetto delle competenze distintive di ogni professione.

Tale irragionevole differenziazione, priva di fondamento giuridico e tecnico, è stata più volte evidenziata dalla scrivente Federazione, sia in sede di confronti interprofessionale, che nei più opportuni tavoli istituzionali, ponendola anche all'attenzione delle parti sociali, costituendo un elemento di disparità economica e simbolica tra professionisti che operano quotidianamente e in modo integrato all'interno dei servizi del Servizio Sanitario Nazionale.

Ebbene, anche a seguito delle reiterate istanze della Federazione, il **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità per il triennio 2022-2024, siglato nella sua versione definitiva il 27 ottobre 2025** pur non potendo, allo stato, che mantenere la distinzione a livello normativo tra l'**indennità di tutela del malato e promozione della salute** destinata a tutti i profili sanitari diversi da quello infermieristico e l'indennità di specificità infermieristica, **ha riconosciuto limitatamente al profilo ostetrico parità economica.**

I nuovi valori dell'indennità tutela del malato e promozione della salute inseriti nella tabella 4 allegata al rinnovato CCNL del Comparto Sanità sono stati rideterminati **prevedendo specificatamente una indennità per l'area dei professionisti della salute e dei funzionari con Profilo di Ostetrica pari ad € 80,73, ovvero pari valore a quello determinato nella tabella 3 per l'indennità di specificità infermieristica per la medesima Area dei funzionari.**

**È stata, dunque, attribuita dal CCNL pari dignità economica ai due profili sanitari, venendo valorizzato ed evidentemente recepita dalle parti sociali l'ingiustificata distinzione tra le due categorie professionali che condividono unitarietà del percorso formativo e di carriera.**

Anche in ragione di quanto sopra, il mantenimento a livello normativo della differenziazione delle indennità tra i profili di infermiere e di ostetrica non ha ragion d'essere, costituendo ancor più a seguito del rinnovo del CCNL e della raggiunta parità economica tra i due profili, una illegittima e irragionevole discriminazione normativa, alla quale deve, necessariamente, porsi rimedio.

A bene vedere, il Disegno di Legge di Bilancio 2026, non affronta tale aspetto, limitandosi all'art. 69 a confermare l'originaria dicotomia tra indennità di specificità infermieristica e indennità di tutela del malato e della promozione della salute, attraverso un distinto incremento delle risorse finanziarie destinate a tali due indennità.

Tuttavia, ad avviso della scrivente, proprio tale legge costituisce l'occasione per risolvere tale irragionevole contraddizione, potendo e dovendo intervenire, non solo sulla modifica delle risorse stanziate, ma anche sul testo dell'art. 1, comma 409 e 1 comma 414 della Legge 178/2020.

Alla luce di tali considerazioni, la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), che rappresento, in qualità di Ente pubblico rappresentativo della professione sanitaria di Ostetrica ai sensi del D.L.C.P.S. 233/1946 e del D.M. 13 marzo 2018, intende pertanto sottoporre alla Vostra qualificata attenzione la seguente proposta emendativa, mirante a razionalizzare le succitate indennità sanitarie, attraverso il riconoscimento alle ostetriche di un'indennità di specificità professionale pari a quella infermieristica.

Prot. 1061

Class. 1711

Roma, 06 novembre 2025

**PROPOSTA EMENDATIVA FNOPO AL DDL A.S. 1689**

La presente proposta emendativa mira ad eliminare la disparità economica e giuridica tra professioni della stessa area al fine di valorizzare la specificità e l'autonomia professionale dell'ostetrica rispetto alle altre figure sanitarie ricomprese nell'indennità di tutela del malato e della promozione della salute, anche al fine di assicurare parità economica e giuridica tra le ostetriche e gli infermieri, nel rispetto della Legge 251/2000, così eliminando una differenza artificiosa tra due profili che condividono la medesima area assistenziale e gli stessi principi deontologici e formativi universitari, anche in coerenza con le previsioni del CCNL.

Segnaliamo per dovere di completezza che **ad oggi i/le professioniste/i Ostetriche/i iscritte all'Albo Nazionale e impiegate nel Servizio Sanitario Nazionale sono circa 11.000**, pertanto l'impatto finanziario della richiesta parificazione sarebbe minimo, pur a fronte di un elevato valore di principio, finalizzato al superamento anche in via normativa di un'illegittima e irragionevole disparità.

Si sottopone, pertanto la seguente proposta di emendamento:

**Articolo 69**

**(Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:)**

**4-bis.**

*Al fine di favorire il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dal personale ostetrico dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, viene esteso al personale ostetrico ed è conseguentemente incrementato di ulteriori euro 11 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.*

*Tali risorse sono destinate, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al comparto sanità, anche al personale appartenente al profilo professionale di ostetrica.*

*Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – missione "Fondi di riserva e speciali", programma "Fondo speciale di parte corrente".*

Restando, ove occorra, a completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento al fine di illustrare le motivazioni giuridiche, economiche e professionali della presente richiesta, anche in sede di esame del Disegno di Legge di Bilancio 2026, confidiamo che la Vostra sensibilità istituzionale Vi porti a valutarla positivamente.

L'occasione ci è gradita per inviarVi i sensi della più profonda stima.

La Presidente FNOPO  
Dott.ssa Silvia Vaccari

